



Prot. n. 516889
del 10 agosto 2010

OGGETTO: Applicazione dell'art. 2 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13

Il Comune in relazione a quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 - secondo cui "al fine del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti contigui, anche se divisi da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi di acqua e canali, purché compresi entro i confini del comune di appartenenza o di comuni limitrofi" - chiede se "terreni distanti 200 metri con interposte proprietà di terzi sono da considerarsi contigui oppure no ai fini del calcolo volumetrico di cui all'articolo 2 della L.R. 13/90".

A tal fine si allega copia di due pareri, espressi dal Servizio legislativo e affari istituzionali della Giunta regionale in data [21.6.1991, prot. n. 115](#), e dalla P.F. Pianificazione Urbanistica del Servizio Governo del territorio in data [29.7.2009, prot. n.423210](#), sull'applicazione dell'art. 2 della L. R. n. 13/1990.

La parola "contiguo" significa a contatto, adiacente, confinante. Infatti al fine del computo dei volumi edificabili non possono essere presi in considerazione appezzamenti di terra che sono fra loro distanti. Per acquisire volume edificabile o per rendere giuridicamente contigui appezzamenti non confinanti fra loro si può ricorrere ad atti negoziali di asservimento con i vicini interessati, come viene spiegato in due pareri del Servizio legislativo e affari istituzionali della Giunta regionale (del [29.3.1981, prot. n. 47](#) e del [25.11.1981, prot. n. 244](#)) anch'essi allegati.